

DISEGNO DI LEGGE N. 42

111

361/A

" ELEVAZIONE DELLA MISURA DELL'ASSEGNO DI STUDIO  
UNIVERSITARIO"

# REGIONE PUGLIA

Rel. N. 10/669/C.L.

UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

14 DIC. 1963

Oggetto: Schema d.d.l. : "Elevazione della misura dell'assegno di studio universitario."

## R E L A Z I O N E

Lo schema di d.d.l. indicato in oggetto è stato predisposto dall'Assessorato Pubblica Istruzione d'intesa con questo Ufficio Legislativo e la norma finanziaria è stata concordata con il Settore Ragioneria.

Nessuna osservazione è pervenuta da parte degli Assessorati. Si esprime, pertanto, parere favorevole all'approvazione dello schema di d.d.l. in esame.

Il Coordinatore  
(Dott. Nicola Cardinale)

*N. Cardinale*

# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

OGGETTO: Disegno di legge: Elevazione della misura dell'assegno di studio universitario.-

## R E L A Z I O N E

L'assegno di studio universitario, istituito con la legge 14 febbraio 1963, n. 80 rappresenta come è noto, la più importante forma di assistenza agli studenti universitari capaci e meritevoli, ma privi di mezzi, per permettere loro il proseguimento degli studi.

La misura di detto assegno, prevista originariamente in £. 200.000 per gli studenti appartenenti a famiglie residenti nel Comune sede dell'Università ed in £. 360.000 per gli altri, fu successivamente elevata, rispettivamente, a £. 250.000 e 500.000, con la legge 21. aprile 1969, n. 162.

Dalla predetta data, a parte l'elevazione dei limiti di reddito familiare, la misura dell'assegno è rimasta stazionaria fino alla data del trasferimento delle funzioni dallo Stato alle Regioni (1° novembre 1979).

Con il passaggio delle funzioni, la maggior parte delle Regioni ha provveduto ad approvare la propria legge organica sul diritto allo studio universitario, nella quale l'assegno di studio viene adeguato al nuovo costo della vita.

La Regione Puglia, purtroppo, non è riuscita ancora a darsi la propria legge sul diritto allo studio universitario, nonostante il relativo disegno di legge, approvato dalla Giunta regionale il 23 dicembre 1982, trovasi da circa un anno all'esame della competente Commissione consiliare.

Nell'attesa dell'approvazione del predetto disegno di legge organica si rende, però, necessario procedere alla elevazione della misura dell'assegno di studio, ormai non più rispondente ad un minimo di congruità in rapporto all'aumentato costo della vita.

Di qui il presente disegno di legge (stralcio) che, per la semplicità del suo disposto, potrà essere approvato in tempi brevi.

# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

- 2 -

La nuova misura dell'assegno viene proposta in £. 500.000 e 1.000.000 anzicchè £. 250.000 e 500.000 (a seconda le famiglie degli studenti risiedono o meno nel Comune sede dell'Università e dintorni), pari, più o meno alla misura media praticata dalle Regioni che hanno già legiferato.

Ovviamente le funzioni relative all'assegno di studio (bandi di concorso, esame domande, assegnazioni, erogazioni, ecc.) continueranno ad essere svolte dalle Opere Universitarie di Bari e Lecce per gli studenti delle rispettive università.

Per gli studenti dell'I.S.E.F. di Foggia si è pensato di affidarne i compiti ad un'apposita gestione commissariale provvisoria di tre funzionari (sul tipo di quella attualmente operante in Taranto, in materia di trasporti, in attesa dell'entrata in attività del Consorzio pubblico per i trasporti di quella Provincia) in attesa della costituzione dell'E.D.I.S.U. di Foggia previsto dalla emananda normativa organica.-

L'ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
(Dott. Raffaello Angelli)

# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## ELEVAZIONE DELLA MISURA DELL'ASSEGNO DI STUDIO UNIVERSITARIO

### Art. 1

La misura dell'assegno di studio universitario di cui all'art. 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dall'anno accademico 1983/84 è elevata a £. 500.000 per gli studenti che appartengono a famiglia residente nel Comune ove ha sede l'Università e in località di Comune dalla quale si possa raggiungere quotidianamente la sede medesima, a £. 1.000.000 per gli altri.

Restano ferme tutte le altre vigenti norme relative all'assegno di studio, in attesa dell'entrata in vigore della legge regionale organica sul diritto allo studio universitario.

### Art. 2

In attesa della costituzione dell'E.D.I.S.U. (ente per il diritto allo studio universitario) prevista dalla emananda normativa organica, le funzioni relative all'assegno di studio continuano ad essere espletate per gli studenti delle Università di Bari e Lecce dalle rispettive Opere Universitarie, mentre per gli studenti dell'I.S.E.F. di Foggia vi provvederà un'apposita gestione commissariale straordinaria costituita da tre funzionari nominati dalla Giunta regionale.

### Art. 3

Gli oneri derivanti dalla presente legge graveranno sul bilancio delle Opere Universitarie di Bari e di Lecce per l'esercizio finanziario ~~1983~~ 1984 e successivi; sull'apposito capitolo, corrispondente al Cap. 10702 del bilancio 1983, del bilancio regionale per l'esercizio 1984 e successivi relativamente agli assegni di studio a favore degli studenti frequentanti l'I.S.E.F. di Foggia; sull'apposito capitolo, corrispondente al Cap. 10305 del bilancio 1983, del bilancio regionale per l'esercizio 1984 e successivi, relativamente agli assegni di studio a favore degli studenti frequentanti le Accademie di Belle Arti di Bari, Foggia e Lecce.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.-

L'ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(Dott. Raffaele Augelli)

*R. Augelli*

*lli.*